

E' opportuno, in questa sede, svolgere talune considerazioni in ordine alla fattispecie della incollocabilità, istituto del quale la legge n.68 non fa menzione, mentre rimangono in vigore le precedenti norme concernenti le modalità di erogazione del connesso assegno (spettante ai lavoratori che in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale non possano più svolgere attività lavorativa) nonché quelle che disciplinano il collocamento del coniuge e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.


Si osserva, sul punto, che nonostante la legge di riforma non abbia ritenuto di riproporre in via automatica lo schema superato della abrogata legge n.482, tuttavia la stessa legge n.68 fa salvo, all'articolo 4, comma 6, il finanziamento del predetto assegno, da cui si desume che l'istituto, nella sua connotazione sostanziale, non sia stato implicitamente abrogato. A parte tale considerazione, comunque determinante sul piano formale, non sembra che siano venute meno le ragioni sostanziali poste a fondamento dell'erogazione dell'assegno; in effetti, anche nel quadro legislativo riformato, deve comunque riconoscersi l'esistenza di situazioni limite per le quali, all'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso.

Ciò premesso, tenuto conto della difficoltà manifestate da parte dei sanitari delle Aziende U.S.L. (cui la normativa attribuiva tale competenza) a rilasciare le predette certificazioni, anche per le considerazioni sopra svolte, si ritiene coerente che lo stesso INAIL, già titolare della funzione di erogazione dell'assegno, provveda, nell'espletamento dell'attività di accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione apposita, nella quale si specifichi, a norma dell'articolo 2 del decreto n.137 del 1987, che l'interessato non può fruire del collocamento obbligatorio, attivando conseguentemente le procedure per l'erogazione dell'assegno. Resta comunque ferma la necessità di modificare l'intero assetto normativo, anche in riferimento alle diverse tipologie per le quali l'assegno può essere corrisposto o ripristinato, avviando tuttavia immediatamente, al fine di non interrompere il servizio, la suddetta procedura semplificata.

Ad ulteriore chiarimento, sempre per quanto concerne la percezione dell'assegno di incollocabilità, deve affermarsi il ripristino di tale diritto nei confronti di coloro che ne erano decaduti al compimento del 55° anno di età, in linea con i criteri adottati per gli invalidi civili beneficiari di assegno mensile di invalidità fin da quando il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 marzo 1999, ha dichiarato la valenza generale delle disposizioni concernenti l'abbattimento dei limiti di età nel pubblico impiego, ritenendole applicabili anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà





*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIV. III
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Prot. N.º 1238/M.20

Allegati.....

Risposta al f. N.º.....
del.....

OGGETTO: Legge 12.3.1999, n.68 - Art.3, comma 4. Istituti di vigilanza privati

Roma 20 LUG. 2001

Alle Amministrazioni.....
provinciali.....
Settore politiche del.....
lavoro.....
L O R O S E D I.....

Con la presente nota, della quale si prega di dare la massima diffusione, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alla problematica sollevata da numerose imprese operanti nel settore della vigilanza privata oltre che da associazioni che le rappresentano, le quali, nell'evidenziare le peculiarità che connotano i servizi di vigilanza, chiedono venga loro riconosciuta - ai fini del calcolo della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili - l'applicabilità del regime introdotto dall'art.3 comma 4 della legge 68/99 per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.

La richiesta viene motivata in ragione dei prescritti requisiti psicofisici che i soggetti impiegati nella attività di vigilanza devono possedere per ottenere il rilascio del porto d'armi ed il decreto prefettizio di nomina a guardia giurata, oltre che della natura stessa dell'attività svolta che si sostanzia nella prevenzione e repressione, anche con la forza, di atti dannosi o pericolosi per i beni mobili ed immobili affidati alla custodia, il cui esercizio è soggetto a licenza di pubblica sicurezza e regolato da disposizioni e prescrizioni ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

In proposito lo scrivente esprime l'opinione che tra le attività degli organi in materia di ordine e sicurezza pubblica possa essere ricompresa anche quella di vigilanza privata, trattandosi - peraltro - di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse e, pertanto se ne ritiene possibile l'assimilazione ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al summenzionato art.3, comma 4 della legge 68/99.

Il Direttore Generale
Daniela Carlà



CIRCOLARE N. 77/01 Roma 6 AGO. 2001

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Div. III

Prot. N° 1308/1435

Allegati.....

Risposta al f. N°.....

del.....

Al.....

Assessorati regionali e
provinciali del lavoro.....Direzioni regionali e
provinciali del lavoro.....

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia
e servizi integrati.

In sede di accordo siglato presso il Ministero del lavoro in data 25 maggio 2001 tra rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, questa Amministrazione ha assunto l'impegno di ricercare una soluzione condivisa, relativamente alla problematica connessa all'inserimento lavorativo dei disabili in tale settore, in caso di passaggio di appalto.

La frequenza con la quale si effettua il cambio d'appalto, situazione nella quale l'impresa che subentra nell'attività acquisisce anche i lavoratori già occupati dall'azienda cessante, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, determina, agli effetti della legge n.68 del 1999, un incremento sostanziale della base di computo utile per il calcolo della quota di riserva; in tale circostanza, una condizione di scoperta da parte dell'impresa cessata costringerebbe l'impresa subentrante ad effettuare assunzioni aggiuntive di personale disabile per ristabilire la situazione di assolvimento dell'obbligo stesso (in assenza del quale verrebbero meno le condizioni per il rilascio della certificazione di ottemperanza e dunque la possibilità di continuare ad operare nel settore), a sanatoria di inadempienze poste in essere da altra impresa.

L'applicazione rigida del meccanismo delle quote determinerebbe una crescita esponenziale degli obblighi di assunzione, a fronte di successive contrazioni degli organici, al termine dell'appalto. E' pertanto indispensabile, in attesa di un intervento legislativo che definisca più compiutamente il ruolo del settore nell'ambito della disciplina delle assunzioni obbligatorie, determinare fin d'ora, in via amministrativa, un indirizzo univoco, anche per agevolare l'attività dei servizi preposti alle procedure di collocamento obbligatorio, nel rispetto, comunque, dei principi generali fissati dalla legge n.68.

Considerato quanto premesso si prevede, nell'immediato, nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell'impresa subentrante, che il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d'obbligo di lavoratori disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla base dell'organico già in servizio presso l'impresa medesima al momento dell'acquisizione dell'appalto, ferma restando, com'è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall'impresa cessata, a norma di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
DIV. III

Prot. N° 16.291 M.63

Allegati

Proposta c.f. N°

cc

Roma 10 OTT. 2001

Al.

Provincia di Cremona,
Settore Economia
Servizio Lavoro
C. so Vittorio Emanuele II, n. 28
26100 CREMONA

E p.c. Regione Lombardia
Assessorato regionale del lavoro
Via Sasseti, 32/2
20124 MILANO

OGGETTO: _____

Rif. Prot. n. 161378 del 17.09.2001. Risposta a quesito su convenzioni -
Legge 12.3.1999, n.68 art. 11, comma 2.

Si riscontra la nota n.161378 del 17 settembre u.s., relativa alla possibilità di derogare, nell'ambito delle convenzioni, di cui all'art.11 della legge 68/99, ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato, ritenendo di doversi esprimere negativamente su quanto prospettato.

Infatti, mentre la legge stessa prevede la possibilità di individuare periodi di prova piu' lunghi di quelli contrattualmente previsti (e tale disposto è ripreso nelle linee programmatiche di stipula delle convenzioni stesse, emanato da questa Amministrazione), tale flessibilità è esplicitamente condizionata, per quanto riguarda i predetti rapporti speciali, all'iniziativa propositiva del Comitato di lavoro tecnico, che valuta l'opportunità di derogare alle norme di legge e contrattuali in presenza di "specifici progetti di inserimento mirato".

In tale quadro, non emergono spazi rimessi all'autonomia negoziale delle parti, diversi dalla iniziale scelta della tipologia contrattuale applicabile, i cui contenuti di diritto sono sottratti alla fattispecie convenzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'EMPIEGO
DIV. III

Prot. N° 1630/M76

Allegati

Proposta al p. N°
del

Roma 11 OTT. 2001

Al. Agli Assessorati Regionali e
Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Legge 12.3.1999, n. 68.
~~Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.~~

Nella fase istruttoria dei procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale è emerso che, frequentemente, i datori di lavoro richiedenti l'autorizzazione ad effettuare il computo dei soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio su determinate sedi produttive provinciali, già beneficiano dell'istituto dell'esonero parziale nelle stesse sedi o, contestualmente alla presentazione della richiesta di compensazione, presentano al servizio istanza di esonero per le medesime province sulle quali si chiede di concentrare le assunzioni.

Al riguardo, si precisa che le ragioni per le quali la legge consente il ricorso all'esonero parziale sono diametralmente opposte rispetto a quelle che giustificano l'accesso all'istituto della compensazione territoriale.

Infatti, a fondamento dell'esonero parziale, vi è l'impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro richiedente; viceversa, presupposto della compensazione territoriale è la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Da quanto sopra argomentato consegue l'inammissibilità di una domanda contestualmente volta a conseguire entrambi gli obiettivi; né va trascurato che, ai fini del ricorso all'esonero parziale, è necessario preventivamente definire il quadro giuridico degli obblighi imposti in capo alla società richiedente in ciascuna provincia; dunque l'autorizzazione alla compensazione territoriale precede, logicamente, l'eventuale ricorso all'esonero.

Per i motivi esposti, pertanto, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso all'istituto dell'esonero parziale (ai sensi del D.M. n.357 del 7 luglio 2000) per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l'accertata e concreta impossibilità di effettuare il collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento.

Una diversa interpretazione del sistema determinerebbe un'applicazione falsata e giuridicamente distorta dei principi della legge n.68/99.

Si invitano pertanto i servizi, a tener conto delle illustrate considerazioni e ad informarne i datori di lavoro interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà





Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Prot. N° 1793/H34

Allegati

Risposta al f. N°

del

OGGETTO: Legge 12.3.1999, n. 68 - Iscrizione dei soggetti disabili
infradiciottenni negli elenchi di cui all'art. 8.

Roma 31 OTT. 2001

Al
Agli Assessori Regionali
al lavoro - Loro Sedi
Agli Assessori Provinciali
al lavoro - Loro Sedi

Si ritiene opportuno rendere noto che il Ministero della Salute, interessato recentemente dal Ministero dell'Economia ed, a suo tempo, anche dallo scrivente, si è espresso in senso favorevole in merito all'esigenza di procedere alla percentualizzazione del danno anatomico-funzionale degli invalidi di età compresa tra il quindicesimo ed il diciottesimo anno di età ai fini dell'inserimento al lavoro. Il suddetto Dicastero ha, altresì, reso nota l'intenzione di inviare una nota informativa a Regioni e Province autonome affinché le competenti commissioni sanitarie possano operare nel senso suindicato.

Sarà cura dello scrivente fornire informazioni sul prosieguo delle iniziative che verranno intraprese.

IL DIRETTORE GENERALE



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III

Prot. N° 2256 M-8

Allegati

Proposta al f. N°

del

Roma 30 NOV. 2001

Al
Servizi Provinciali
Del lavoro
LORO SEDI

Ala Regione Siciliana
Servizio Provinciale del lavoro
Di Palermo

Alla Provincia Autonoma di
BOLZANO
Assessorato al lavoro

OGGETTO: Limite massimo di età per le iscrizioni negli elenchi del collocamento
obbligatorio. Legge 12.3.1999, n.68.

Alla Provincia Autonoma di
TRENTO
Assessorato al lavoro

E p.c. All'INPS

In data 22 marzo 2001, la Direzione generale della previdenza di questo Ministero ha trasmesso all'Amministrazione dell'Interno, in risposta ad un quesito formulato dalla scrivente, un parere relativamente alla questione indicata in oggetto.

Ciò in quanto, precedentemente, alcune Prefetture avevano sollevato il problema relativo al significato del concetto di "età lavorativa", richiamato dall'art.1 della l.68/99 per circoscrivere la platea delle persone disabili aventi diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.

Nel merito, viene chiarito che nell'ordinamento pensionistico italiano sono previsti differenti limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, in relazione al sesso dei soggetti.

La Corte Costituzionale, in passato interpellata, ha specificato la differenza tra il concetto di "età lavorativa" (alla quale si ricollega un diritto sostanziale che pertanto è uguale per la donna e per l'uomo) e quello di "età pensionabile" nozione tecnica con la quale si vuole individuare la soglia per l'acquisizione del diritto a percepire la pensione, che, in quanto tale può non coincidere per l'uomo e per la donna, fatto salvo, stante quanto

spiegato, che la donna fruisce di un diritto potestativo che le consente di proseguire l'attività lavorativa fino alla stessa età dell'uomo.

In concreto, se attualmente l'età pensionabile è di 60 anni per la donna e di 65 anni per l'uomo, la donna può scegliere di differire il collocamento a riposo fino ai 65 anni.

Ciò premesso, va osservato che il citato art.1 della l.68/99 ricorre al concetto di età lavorativa intendendo riferirsi all'idoneità a svolgere mansioni lavorative, nello spirito della legge di riforma.

Sostanzialmente quindi, secondo il ragionamento che precede, il legislatore ha attribuito alla nozione di "età lavorativa" il significato che la normativa pensionistica attribuisce invece all'età pensionabile.

In tale ottica, si ribadisce che il requisito anagrafico utile ai fini dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori disabili è quello minimo di 15 anni e quello massimo di 60 anni per le donne e di 65 per gli uomini (età pensionabile fissata dall'ordinamento per il lavoro pubblico e privato).

Si ribadisce, pertanto, tale indirizzo nei confronti dei servizi preposti al collocamento, per il definitivo chiarimento della questione, essendo state segnalati dalle Associazioni rappresentative dei lavoratori disabili, comportamenti di segno diverso da parte dei servizi medesimi.

La presente pronuncia è inoltre diretta ad evitare difformità applicative sul diritto ad ottenere l'assegno di invalidità di cui all'art.13 della legge n.118 del 1971, diritto che prescinde, per le donne ultrasessantenni, dal presupposto dell'iscrizione dei predetti elenchi.

IL DIRETTORE GENERALE



6. PROTOCOLLI INPS E INAIL

Allegato 4

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e

LA REGIONE _____

Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'articolo 13, legge 12 marzo 1999 n. 68 (diritto al lavoro delle persone disabili)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ i Rappresentanti degli Enti sotto indicati:

dott. _____ Direzione Regionale INPS _____
dott. _____ Regione _____

riuniti presso la Direzione Regionale Inps per _____ ,

PREMESSO

- che l'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali";
- che con decreto 13 gennaio 2000 n. 9 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13;
- che la Regione _____ intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n. 68;
- che l'Inps è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

**Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge
convengono e sottoscrivono
quanto segue:**

1. l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in seguito per brevità chiamato "Istituto", riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, individuati dalla Regione , in seguito per brevità chiamata "Regione" e comunicati alle sedi dell'"Istituto" competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999 n. 68;
2. sulla base delle comunicazioni della "Regione"/Provincia, l'"Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare;
3. la "Regione" autorizza l'"Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente protocollo;
4. la "Regione" accrediterà anticipatamente all'"Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all'"Istituto" entro il 31 gennaio di ciascuno anno;
5. le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente;
6. l'"Istituto" si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;
7. entro il 30 aprile di ogni anno l'"Istituto" trasmetterà alla "Regione" l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
8. fermo restando il diritto dell'"Istituto" a ricevere dalla "Regione" tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999, spetta alla "Regione" agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro;
9. i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'"Istituto";
10. il costo del servizio prestato dall'"Istituto" è fissato in L. 1.456, 52 (€ 0,7522) più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura;
11. l'"Istituto", nell'ambito dei propri piani di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la Regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi;
12. nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all'"Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della "Regione" le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;

13. il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali;

14. il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

Data,

I.N.P.S.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Il Direttore Regionale

Dott.

REGIONE

Dott.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E LA DIREZIONE REGIONALE L.N.A.LL. PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI RIMBORSO DEI BENEFICI CONCESSI AI DATORI DI LAVORO AVENTI TITOLO ALLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ART.3 DELLA LEGGE N. 68/1999 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI).

L'Anno DuemilaUno il giorno del mese di in presso

TRA

La Direzione Regionale dell'LN.A.LL. del rappresentata da

E

La Regione rappresentata da

PREMESSO

- che l'art.13 della legge n. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore dei datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi per l'impiego della Regione, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (fiscalizzazione totale 100%) o compresa tra il 67% ed il 79% (fiscalizzazione parziale 50%);
- che la cennata legge n. 68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;
- che con Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n.91 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13, comma 4, della legge n. 68/1999;
- che la Regione intende definire, mediante la presente convenzione, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;

- che con deliberazione n.....del, esecutiva, la Giunta Regionale ha ripartito tra le Province la quota del Fondo Nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili attribuita a con Decreto della Direzione Generale per l'Impiego del
- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale l'I.N.A.I.L. possa ottenere dalla Regione il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt. 11 e 12 della legge n. 68/1999, sulla base di specifica comunicazione della Regione contenente gli elementi identificativi dell'azienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo complessivamente riconosciuto ;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'I.N.A.I.L. riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, individuati sulla base di specifica comunicazione effettuata dalla Regione alle Sedi competenti dell'Istituto, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero della regolazione) in misura inferiore al dovuto, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art. 11 della legge n. 68/1999.

ART. 2

Sulla base della comunicazione operata dalla Regione, l'I.N.A.I.L. codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.

ART. 3

La Regione accrediterà anticipatamente all'INAIL la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati.

Le modalità concernenti l'accreditamento della provvista di cui al presente punto verranno definite successivamente.

ART. 4

Entro il 31 Ottobre di ogni anno l'IN.A.I.L. trasmetterà alla Regione l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate risultanti all'Istituto dall'elaborazione delle denunce effettuate nell'anno precedente e l'indicazione del saldo attivo o passivo rispetto alle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 3 della presente convenzione.

ART. 5

Fermo restando il diritto dell'INAIL di ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex art.13 Legge n. 68/1999, con accordi separati potranno essere definite forme di collaborazione tra l'INAIL e la Regione per il recupero delle somme indebitamente fiscalizzate dai datori di lavoro.

ART. 6

Nessuna responsabilità conseguente l'applicazione della presente convenzione può essere attribuita all'INAIL in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

ART. 7

L'IN.A.I.L. e la Regione si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trasmissione e trattamento dei dati relativi alla presente convenzione osservando gli obblighi di cui alla legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6

La convenzione decorre dal, ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto

DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L.

REGIONE